STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA – DEL LAVORO – REVISIONE CONTABILE ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI Codice fiscale e partita I.V.A. 01177950993

Genova, 18 giugno 2018

Alla spettabile clientela

CIRCOLARE N 4 /2018

Oggetto: divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti.

Dal **1° luglio 2018** secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018 le retribuzioni al personale non potranno più essere corrisposte a mezzo contante, per nessun importo, nemmeno per quelli in acconto.

Inoltre, la firma sulla busta paga non potrà più aver valore di quietanza della retribuzione ricevuta.

Il divieto vale <u>per tutti i rapporti di lavoro subordinato</u>, esclusi solamente quelli con colf e badanti, ed anche **per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.** Sono altresì esclusi i rapporti di stage e tirocinio ed i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

I sistemi di pagamento ammissibili saranno solo:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni".

La violazione del divieto comporterà <u>l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente</u> nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro".

La sanzione non è "diffidabile" cioè il comportamento sanzionato non può essere sanato in determinato periodo di tempo, e scatta anche in presenza di pagamento per contanti anche di acconti o importi di modesta entità.

La stessa potrà essere ridotta ad un terzo o se più favorevole al doppio del minimo, qualora venga pagata entro 30 giorno dall'irrogazione. Si applica la normativa di cui alla legge 689/1981 sulle sanzioni amministrative.

Si resta a disposizione per chiarimenti e per quanto occorre.

Cordiali saluti

STUDIO PICCO